



L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE:

PREMESSO:

- che la cd. legge Bersani (legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006) all'articolo 2 ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà dei minimi tariffari ed ha introdotto il principio della libera contrattazione dei compensi dei professionisti;
- che gli obiettivi più volte dichiarati dal legislatore risiedevano nella necessità:
 - a) di adeguare la normativa italiana agli indirizzi definiti nei pareri della Commissione Europea;
 - b) di favorire il rilancio economico e dell'occupazione, stimolando il funzionamento del sistema produttivo ed aumentando l'efficienza del sistema economico;
 - c) di operare una convergenza della legislazione italiana nel mercato dei liberi servizi a quella degli Stati membri, dove le professioni sono esercitate in assenza di regolamentazione delle tariffe;
 - d) di assicurare ai cittadini un'effettiva opportunità di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di miglioramento delle prestazioni sulla base della loro realistica comparazione;



e) di garantire ai giovani professionisti la possibilità di conquistare quote di mercato liberalizzando il prezzo della prestazione;

RITENUTO

- che a distanza di oltre 13 anni dall'entrata in vigore della normativa nessuno degli annunciati obiettivi ha trovato conferma e/o realizzazione in quanto:

a) la dichiarata "illegittimità dei compensi minimi professionali" non ha mai incontrato alcun ostacolo negli indirizzi europei, alla luce delle Direttive Comunitarie e delle numerose sentenze della Corte di Giustizia che anche di recente ha confermato la compatibilità dei compensi fissi professionali con esigenze di interesse generale (da ultimo sentenza del 4 luglio 2019 C-337/17);

b) l'eliminazione delle tariffe minime e fisse non ha avuto alcuna ricaduta sul sistema produttivo ed economico italiano; né la liberalizzazione dei servizi legali ha determinato un rilancio della competitività delle imprese o un superamento delle condizioni di asimmetria sociale ed economica; né le misure adottate dal decreto hanno rappresentato un incentivo all'incremento occupazionale del Paese;

c) vi sono ad oggi legislazioni nazionali europee (ad es. la Repubblica Federale di Germania) che hanno mantenuto l'obbligatorietà delle tariffe professionali e per le quali la conservazione dei minimi è sinonimo di un livello di qualità necessario a garantire un obiettivo di interesse generale e di tutela dei consumatori;

d) la liberalizzazione del mercato dei servizi legali non ha rappresentato alcuna garanzia per il consumatore, avendo prodotto un rafforzamento dei contraenti più forti e, in alcuni casi, attraverso una selezione avversa, l'eliminazione dei



professionisti con prestazioni di qualità, ancorchè non economicamente competitivi;

e) l'abrogazione delle tariffe minime obbligatorie anziché rimuovere le cause di diniego di opportunità per i giovani professionisti ha esposto la parte più debole ad una speculazione selvaggia, dettata dalla necessità di accedere al mercato,

CONSIDERATO

- che la legge n. 248/2006 ha operato una mera deregolamentazione del sistema della remunerazione dei servizi professionali, senza prevedere incentivi per il miglioramento della competitività delle prestazioni, per cui il risultato non è stata la libera concorrenza ma un sistema di mercato al ribasso, con conseguente riduzione degli investimenti indispensabili per il corretto e qualificato esercizio della professione (personale, aggiornamento, strumenti di innovazione tecnologica);

- che la liberalizzazione delle prestazioni, non ha tenuto conto della dimensione pubblicistica della professione forense che non può più essere disciplinata alla stregua dell'attività imprenditoriale, né può continuare a soggiacere alle regole del mercato;

- che la peculiarità del rapporto di fiducia tra il professionista ed il cliente e la natura dell'opera intellettuale rendono improrogabile l'esigenza di sottrarre le professioni intellettuali, ed in particolare quella forense, alla regolamentazione del rapporto tra consumatore ed impresa ed alla logica della scelta di un servizio legale sulla base del rapporto qualità- prezzo;



- che l'abrogazione della obbligatorietà delle tariffe fisse e minime, lungi dal determinare gli effetti virtuosi prefigurati in sede di emanazione della legge n. 248/2006 a tutela dei consumatori ha operato una evidente distorsione del rapporto tra professionista e cliente;
- che la libera contrattazione della prestazione di servizi legali ha determinato forti squilibri ed il consolidamento di posizioni dominanti attraverso fenomeni di imposizione da parte dei c.d. grandi committenti (banche, assicurazioni, grandi imprese ed enti pubblici) di convenzioni al di sotto dei limiti tollerabili, già sanzionati da numerose pronunce dell'autorità giudiziaria;
- che il legislatore ha già preso atto delle evidenti distorsioni conseguenti alla liberalizzazione dei compensi delle professioni intellettuali ed ha cercato di contenerle mediante l'adozione della normativa sull'"Equo compenso";
- che la continua, reiterata e disinvolta disapplicazione delle norme a tutela del compenso delle prestazioni erogate dai professionisti costringono gli esercenti le professioni intellettuali e le rappresentanze istituzionali e di categoria ad intervenire continuamente, anche in via giudiziaria, a tutela della dignità della prestazione;
- che, dunque, la normativa vigente non è riuscita a svolgere la funzione di garanzia nella determinazione del compenso professionale;
- che, come affermato dalla Corte di Giustizia Ue, una tariffa determinata secondo onorari minimi fissi, in alcuni contesti, come il mercato italiano, con «un numero estremamente elevato di avvocati iscritti ed in attività», serve a evitare che la concorrenza si traduca nell'offerta di prestazioni al ribasso e il rischio «di un peggioramento della qualità dei servizi forniti»;



- che, riconoscere un reddito adeguato agli Avvocati, ulteriormente minato dai ritardi nei pagamenti del patrocinio a spese dello Stato, rappresenta una garanzia per l'autonomia ed indipendenza del ruolo costituzionale, a tutela dell'effettività della giurisdizione.

TANTO PREMESSO

l'Organismo Congressuale Forense invita il Parlamento ed il Governo Italiano ad assumere con urgenza iniziative normative che, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, recentemente confermata dalla sentenza del 4 luglio 2019, possano sanare una situazione allo stato inidonea a mantenere livelli di qualità dei servizi legali prevedendo la reintroduzione dei parametri minimi e non derogabili per tutte le prestazioni professionali.

Roma, 25 ottobre 2019

Il Segretario
Avv. Vincenzo Ciruolo

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico



Organismo Congressuale Forense

L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Premesso che

- l'Ocf ha indetto un'astensione dalle udienze e l'avvocatura ha espresso uniformemente la propria contrarietà all'abolizione della prescrizione con manifestazioni congiunte con le componenti istituzionali ed associative dell'Avvocatura.
- Detta abolizione provocherà la dilatazione dei tempi processuali spostando in avanti l'orizzonte del lavoro di tutti gli uffici giudiziari (non più la sentenza di cassazione o appello, ma quella di primo grado).

Osservato che

- la sottrazione del giudizio di appello a qualsiasi vincolo temporale finirà per determinare una selezione delle impugnazioni secondo criteri di "priorità";
- La discrezionalità, affidata alla decisione delle Corti d'Appello e svincolata da qualsiasi previsione di responsabilità, priverà il cittadino del diritto ad un doppio grado di giudizio di merito, che sarà affidato alla libera e discrezionale scelta del giudice d'appello;
- Anche il giudizio di primo grado sta subendo forti riduzioni del contraddittorio, da ultimo con l'indebolimento del principio di immutabilità del giudice determinatosi a seguito della sentenza delle SSUU 41736-2019, ma già in passato tra l'altro con l'ampliamento delle forme di partecipazione a distanza al processo.

Organismo Congressuale Forense

Considerato che

- Il Congresso Nazionale Forense, nel 2019 a Roma, ha riaffermato il diritto dell'individuo al doppio grado di giudizio di merito; - contrastare modifiche normative finalizzate a creare ingiustificate sue limitazioni, nonché ad ostacolare l'oralità del rito d'appello.”

Tanto premesso, l'Organismo Congressuale Forense

Ribadisce la richiesta:


- L'abrogazione della norma che sospende definitivamente la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, quanto meno, dispone il rinvio dell'entrata in vigore.
- Il rafforzamento dei riti speciali (patteggiamento, abbreviato, condanna per decreto) intervenendo sugli aspetti premiali che incoraggiano e, per converso, rimuovendo gli aspetti vessatori che scoraggiano la loro scelta.
- L'esclusione di qualsivoglia forma di limitazione del diritto al doppio grado di giudizio nei tempi ragionevoli imposti dall'art. 111 Cost.
- Il ripristino dell'effettivo contraddittorio nel giudizio di primo grado.

Roma, 26 ottobre 2019

Il Segretario
Avv. Vincenzo Ciraoło



Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico





Organismo Congressuale Forense

DOCUMENTO GEOGRAFIA GIUDIZIARIA

PREMESSO

che si è costituito presso la Camera dei Deputati un intergruppo parlamentare attento e competente che di fatto è una commissione di studio che raccoglie dati, documenti e proposte per la elaborazione di un testo di modifica della Legge 155/2012;

detta Commissione, lunedì 21 ottobre 2019 ha convocato e audito i rappresentanti dei Fori di Abruzzo, Liguria, Sicilia, Calabria, Puglia, Friuli, Basilicata, Campania e il Comitato di Coordinamento Nazionale per la Giustizia di Prossimità.

Il Presidente della Commissione on. Scutellà ha auspicato una partecipazione attiva del mondo dell'Avvocatura anche di quella non direttamente interessata dalla Legge 155/2012.

Il Gruppo di Lavoro dell'Organismo Congressuale Forense propone all'assemblea l'autorizzazione ad avanzare richiesta alla Commissione interparlamentare di ricevere l'Ufficio di Coordinamento e il referente del gruppo di lavoro sulla geografia giudiziaria, al fine di poter collaborare alla stesura di un testo nuovo che riguardi l'assetto degli uffici giudiziari sul territorio nazionale previo incontro, da parte dell'Ufficio di Coordinamento, con il Ministro della Giustizia, per comprendere quale sia l'effettivo intento dell'attuale governo allorquando parla in più occasioni di modifica del testo legislativo 155/2012 o di rivisitazione della geografia giudiziaria.

Organismo Congressuale Forense

Nelle more di una laboriosa stesura del nuovo testo legislativo a modifica del Decreto Leg. 155/2012, richiedere al Governo provvedimenti urgenti che riguardino le situazioni, come da separate relazioni e richieste che i territori interessati, a mezzo dei rappresentanti dell'Avvocatura, andranno ad avanzare.


Tra le situazioni più critiche vi sono attualmente la Sardegna, e nello specifico Tempio Pausania, la sezione distaccata insulare di Ischia e nel distretto abruzzese di L'Aquila quella che riguarda i 4 Tribunali ancora oggi in regime di proroga.

Roma, 26 ottobre 2019

Il Segretario
Avv. Vincenzo Ciruolo



Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico





L'Organismo Congressuale Forense

PREMESSO

- Che una delle cause principali delle svariate criticità presenti nell'ambito della complessa macchina dell'Amministrazione della Giustizia è senz'altro da rinvenire nella insufficienza delle risorse finanziarie messe a disposizione del Dicastero della Giustizia;
- Che tale circostanza è stata denunciata a più riprese dall'Organismo Congressuale Forense;
- Che in occasione della sessione ulteriore del Congresso, celebrata a Roma il 4 e 5 aprile us, è stato approvato il manifesto dell'avvocatura italiana per la effettività della tutela dei diritti e per la salvaguardia della giurisdizione, il cui punto 5 testualmente recita "la Giurisdizione deve essere sostenuta, in attuazione dei principi del solidarismo costituzionale, con risorse materiali e umane adeguate al ruolo assegnatole dalla Costituzione italiana riservandole, oltre al gettito derivante dalle imposte specificamente afferenti alla Giustizia, le ulteriori risorse necessarie da porre a carico della fiscalità generale"
- Che il governo, in occasione dell'approvazione del recente decreto legge, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ha disposto una riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei vari ministeri, tra i quali anche quello della Giustizia, per il quale ha previsto una decurtazione finanziaria per complessivi E. 15.000.000
-

CONSIDERATO

- Che la sudetta riduzione non appare in linea con la necessità di migliorare il funzionamento della giustizia italiana il cui efficientamento dipende anche attraverso la reale garanzia di dotazioni finanziarie adeguate alle plurime

esigenze del settore, riservando allo stesso non solo il gettito fiscale derivante dalle imposte già destinate al dicastero della Giustizia ma anche quelle ulteriori promananti dalla fiscalità generale

TANTO PREMESSO


L'Organismo Congressuale Forense, invita il Parlamento ad assumere, in sede di conversione del decreto legge di cui in premessa, tutte le iniziative idonee a riservare al Dicastero della Giustizia una dotazione finanziaria adeguata a garantire un miglioramento di tutti i servizi che gli fanno capo, ripristinando quantomeno la dotazione finanziaria quo ante all'approvazione del D.L. in argomento.

Roma, 26 ottobre 2019

Il Segretario
Avv. Vincenzo Ciruolo



Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico





L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

esaminato

- il Capo III della bozza di Delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura Articoli 23 – 29;
- le mozioni congressuali che sin dal Congresso di Rimini hanno avuto ad oggetto la riforma dei Consigli Giudiziari

redatto

nella scorsa sessione ulteriore sessione del Congresso di Roma il “Manifesto dell’Avvocatura Italiana per l’effettività della tutela dei diritti per la salvaguardia della Giurisdizione” e segnatamente i punti 3), 6),7),8) indicati nelle apposite note in calce a questo documento;

valutata

l’esperienza degli attuali Consigli Giudiziari, anche attraverso l’esame dei rispettivi regolamenti, rilevando che solo alcuni prevedono il cd “diritto di tribuna”,

auspica

che la riforma in via di approvazione preveda un maggiore ed effettivo coinvolgimento dell’Avvocatura nei Consigli Giudiziari, attraverso:

-la partecipazione dei rappresentanti degli avvocati anche al così detto Consiglio Ristretto, con equiparazione dei componenti togati e dei componenti laici dei Consigli Giudiziari, attribuendo a ciascuno di essi il diritto di parola e di voto anche nelle discussioni relative allo status e alla carriera dei magistrati;

-acquisizione obbligatoria del parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ogni qual volta il Consiglio Giudiziario si occupi della valutazione di professionalità dei magistrati; il parere dovrà essere basato su una griglia di elementi di valutazione oggettiva indicati nella richiesta;

-acquisizione obbligatoria del parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ogni qual volta il Consiglio Giudiziario si occupi della idoneità alle funzioni direttive o semidirettive dei magistrati, il parere dovrà essere basato su una griglia di elementi di valutazione oggettiva indicati nella richiesta;



- previsione di un termine per l'acquisizione del parere del COA cosicché l'istruzione e la trattazione dei procedimenti per la deliberazione dei posti direttivi e semidirettivi avvenga in via d'urgenza, in ordine cronologico, al fine di limitare i periodi di scopertura degli incarichi dirigenziali;
- nomina di sostituti dei membri laici, che possano intervenire nel Consiglio Giudiziario nell'ipotesi di legittimo impedimento del consigliere titolare, al fine di consentire sempre la presenza di rappresentanti dell'avvocatura;
- concessione ai membri laici del Consiglio Giudiziario della facoltà di accesso ai sistemi informatici del CSM uguale a quella che hanno i membri togati;
- concessione ai rappresentanti dell'Avvocatura della effettiva partecipazione al procedimento di formazione delle Tabelle alle Commissioni flussi dei singoli Tribunali.
- aumento della presenza dei rappresentanti dell'Avvocatura all'interno dell'Ufficio Legislativo del Ministero.

Delibera

per quanto di sua competenza di

Garantire

che continuerà ed implementerà la formazione dei Consiglieri COA e dei suoi rappresentanti nel Consiglio giudiziario in materia di Ordinamento Giudiziario e di

Chiedere

un incontro con il Ministro della Giustizia e con il Vice Presidente del C.S.M., per un confronto sulle suindicate proposte”.

Roma, 26 ottobre 2019

Il Segretario
Avv. Vincenzo Ciruolo

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico



Organismo Congressuale Forense

L'ASSEMBLEA DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

VISTA

la nota con cui il Comitato di Presidenza della Corte dei Conti si è “autopromosso” come Giudice Tributario quale Giudice della spesa erariale e pertanto potenziale Giudice anche delle entrate,

ESPRIME

LA PROPRIA NETTA CONTRARIETÀ ad una siffatta ipotesi di riforma del processo tributario, che non risolverebbe ed anzi aggraverebbe i problemi di autonomia indipendenza e terzietà del Giudice, minando anche la funzionalità della giurisdizione tributaria quanto ad efficienza, ciò in pieno accordo con le argomentazioni esposte dall'UNCAT e da altre Associazioni forensi specialistiche, posizione che appare condivisa altresì dall'ente esponentiale dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili e da componenti associative della Magistratura tributaria

CHIEDE

PROCEDERSI CON CELERITÀ alla riforma del processo tributario nel rispetto dei principi costituzionali del “GIUSTO PROCESSO”, secondo forme virtuose basate sulla specializzazione di un Giudice tributario professionale, seppur con le dovute cautele volte al recupero delle esperienze già acquisite, secondo gli schemi indicati dalle Mozioni approvate dal Congresso Nazionale Forense e dalle posizioni più volte già espresse dall'Organismo Congressuale Forense.

DÀ MANDATO

All'Ufficio di Coordinamento di agire affinché alla riforma si addivenga con l'apporto imprescindibile dell'Organismo Congressuale Forense e delle associazioni specialistiche dell'Avvocatura.

Roma, 26 ottobre 2019

Il Segretario
Avv. Vincenzo Ciruolo

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico



ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Premesso

La modifica del cd. Decreto Orlando, il D.L.vo 116/2017, per ciò che concerne la Magistratura Onoraria, è stata oggetto di studio di un tavolo tecnico ministeriale a cui OCF, unitamente a CNF e Cassa Forense, ha partecipato lo scorso anno su impulso del neo incaricato Ministro Bonafede.

La presenza di circa venti associazioni rappresentative della magistratura onoraria e dei giudici di pace ha condizionato la discussione che si è prevalentemente accentrata sugli aspetti retributivi e previdenziali della materia.

La scarsità delle risorse destinate alla Giustizia, pur prendendo atto di un impegno di spesa volto alla risoluzione di criticità risalenti, condiziona pesantemente il dibattito sul punto.

Da parte di OCF, così come pure da CNF, sono stati licenziati contributi alla discussione che avevano – ed hanno – come oggetto quanto previsto all'art. 27 del D.lvo 116/2017 in ordine all'ampliamento della competenza del Giudice di Pace. In corso d'opera, è intervenuto il XXXIV Congresso Nazionale Forense, che ha peraltro approvato una mozione in cui si chiede di “limitare la competenza per materia del Giudice di Pace alle sole controversie relative a condominio degli edifici, risarcimento danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti sino al limite di valore di € 50.000,00 ed alle opposizioni alle sanzioni amministrative (escluse quelle per le quali attualmente è competente il tribunale)”.

Analogo rilievo va posto ai criteri di assegnazione e funzioni dei magistrati onorari nell'Ufficio del Processo, laddove il riferimento all'affidamento di "compiti di non particolare complessità" o “provvedimenti (definitivi) che risolvono questioni semplici e ripetitive”, unito alla previsione di "situazione straordinarie e contingenti" dei



tribunali, determinerebbero una preoccupante estensione delle competenze dei magistrati onorari su base tendenzialmente stabile, così come è stabile la situazione emergenziale di molti tribunali circondariali.

Preoccupante segnale in tal senso è la previsione di cui all'art. 11 comma 8, che infatti estende l'applicabilità di tali assegnazioni straordinarie per ulteriori tre anni, anche se venute meno le condizioni di straordinarietà ed emergenza.

Desti in ogni caso allarme la situazione che si verificherà alla prima scadenza dell'entrata in vigore del decreto Orlando al 31 ottobre 2021, con le eccezioni di una proroga al 31 ottobre 2025 a cui si rimanda, ove l'ampliamento della competenza dei Giudici di Pace accentrerà ad essi una larghissima parte del contenzioso sopravveniente.

Le preoccupazioni dell'avvocatura sono sostanzialmente da ascrivere:

- 1) Alla mancata applicazione del processo telematico all'interno degli uffici dei Giudici di Pace;
- 2) Alla sostanziale inadeguatezza dell'attuale struttura organizzativa dell'ufficio del giudice di pace che, oggi, non si può dire certamente pronta a smaltire un così significativo allargamento del sovraccarico giurisdizionale che deriverebbe dall'aumento delle competenze, *ratione valoris e materiae*, dei giudici di pace, così come previsto dalla riforma Orlando;
- 3) Alla necessità di rivedere i criteri di arruolamento, formazione ed aggiornamento continuo della magistratura onoraria, al fine di garantire elevati livelli di professionalità dei giudici di Pace e quindi di maggiore qualità della giurisdizione dell'Ufficio di che trattasi.

Se guardiamo alla riforma del codice del fallimento o alla materia del diritto di famiglia, in uno con l'ampliamento delle competenze del Giudice di Pace, potrebbe



delinearsi una prospettiva di riduzione degli investimenti nella giustizia a danno degli uffici circondariali e della giustizia di prossimità.

Posto che comunque un possibile ampliamento delle competenze territoriali dei tribunali distrettuali comporterà un sicuro aggravio di lavoro, si prende atto dell'inaccettabile sbilanciamento tra i costi di giustizia, tra i più alti in Europa, e le risorse effettivamente disponibili.

Sarebbe al riguardo opportuna un' incisiva iniziativa affinché il cospicuo gettito annuale del contributo unificato sia destinato a sostenere gli investimenti nel sistema che tale gettito genera, sia in termini di risorse che in quelli di edilizia giudiziaria.

L'Organismo Congressuale Forense, pertanto

Chiede

un incontro urgente con il Ministro per un confronto sulle problematiche evidenziate.

Roma, 26 ottobre 2019

Il Segretario
Avv. Vincenzo Ciraoło

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico